

FEDERAZIONE ITALINA TAEKWONDO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunito in camera di consiglio con la partecipazione dei giudici federali

Avv. Mauro GIGLI Presidente
Dott. Marcovalerio Pozzato Consigliere
Avv. Clotilde Pichierri Consigliere relatore

Nel procedimento instaurato con ricorso dal Sig. Junho Park, nato a Roma il 10.05.1977

**

In data 9 ottobre 2020 perveniva presso la Segreteria Federale il ricorso promosso dal sig. Junho Park, candidato per la Presidenza della FITA, all'Assemblea Federale, fissata il giorno 7 novembre 2020.

Il ricorrente chiedeva un approfondimento sulle dinamiche che hanno portato la FITA a rettificare la lista dei candidati ufficiali nell'arco di 24 ore – *pubblicando una lista il 6 ottobre 2020 e la lista definitiva il giorno 7 ottobre 2020* -, dove in quest'ultima comparivano come candidati atleti/tecnici la Sig.ra Nicoletta MARINOSCI e il Sig. Carlo MOLFETTA, assenti nella lista pubblicata il giorno 6 ottobre 2020.

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, allegava post di profili privati Facebook del Sig. Carlo MOLFETTA, candidato alla carica di Consigliere federale in rappresentanza atleti, del Sig. Angelo CITO, proprio avversario alla carica di Presidenza, conversazioni private tra i candidati e sostenitori di se stesso e la lista dei candidati del 6 ottobre 2020.

Secondo il ricorrente risulterebbe incomprensibile che un soggetto, in questo caso Carlo MOLFETTA, avendo pubblicamente manifestato, sulla piattaforma social facebook, di non candidarsi, risulti, nell'arco di poche ore, ufficialmente candidato. Contesta, altresì, ritenendola curiosa, l'improvvisa comparsa di un'ulteriore donna Sig.ra MARINOSCI Nicoletta che mai, nei giorni precedenti la consegna delle proposte di candidature, si era palesata presso le società sportive per chiederne il sostegno. Chiedeva immediato accesso agli atti e verifica di eventuale esclusione delle proposte di candidature avverso le sopraggiunte candidature di Carlo MOLFETTA e Nicoletta MARINOSCI.

Il ricorso giungeva a questo Tribunale Federale solo in data 12 ottobre 2020.

In data 14 ottobre 2020 il Sig. Junho Park procede a nuovo deposito del

medesimo ricorso integrandolo con la richiesta di notifica ai controinteressati, da parte della Segreteria Federale, essendo lo stesso sfornito degli indirizzi PEC di questi ultimi.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio il giorno 16 ottobre 2020, vista la necessità di una trattazione congiunta dei due ricorsi, considerata la necessità di adeguata istruttoria, si riservava e rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti del caso.

La Procura Federale, in data 20 ottobre 2020, conclusa l'istruttoria, rendeva il proprio parere.

La Procura Federale prendeva visione diretta della documentazione, cui accedeva presso la Segreteria Federale e sia per inoltro PEC, documentazione così composta: 1. lista ufficiale dei candidati pubblicata sul sito federale il giorno 7 ottobre 2020 ; 2. copia del protocollo FITA in cui si evince la data e il numero di protocollo della candidatura; 3. copia delle candidature in ordine di arrivo presso la Segreteria Federale. Dall'esame dei documenti visionati in copia ed in originale dalla Procura Federale è emerso che: la candidatura del sig. Carlo MOLFETTA, che concorre alla carica di Consigliere Federale nei rappresentanti atleti, risulta depositata a mani in data 22 settembre 2020 - protocollata con il numero 134, con 23 appoggi di candidatura; la candidatura della Sig. ra MARINOSCI Nicoletta, che concorre alla carica di Consigliere Federale, depositata a mani in data 28 settembre 2020 e protocollata con il numero 154, con 22 appoggi di candidatura.

La Procura, richiamando l'art. 2 lett. a) del Regolamento Nazionale CONI che recita “ *l'elenco definitivo delle candidature, i sensi dell'art. 6.1.6. dei Principi, deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.*” riscontrava la regolarità della pubblicazione della lista candidati del 7 ottobre 2020, avvenuta nel termine di 30 giorni prima l'Assemblea Nazionale elettiva, con effetto novativo sulla lista pubblicata il giorno precedente del 6 ottobre 2020, nonché l'ufficialità dell lista del 7 ottobre 2020, in quanto firmata dal Segretario Nazionale, Sig. Massimiliano Campo, diversamente da quella precedente.

**

Giova preliminarmente osservare che l'unico gravame, sostanzialmente posto con due differenti atti di impugnazione, si manifesta inammissibile e fondato su

elementi probatori in realtà del tutto apparenti.

L'impugnazione, in sostanza, trova il proprio sostegno sui seguenti presupposti, tutti sforniti di giuridico pregio:

1. i candidati presentatisi successivamente rappresentano candidature meramente "apparenti";
2. la mera apparenza delle candidature sarebbe dimostrata dalle incertezze palesate dai soggetti interessati nei propri profili social media (facebook, in particolare);
3. il primo deposito delle candidature, in data 6 ottobre 2020, precluderebbe un secondo deposito entro i termini fissati dalla normativa applicabile nella specie (7 ottobre 2020).

Sempre in via preliminare, va sottolineato che con il primo atto di impugnazione veniva più sostanzialmente esercitato il diritto di accesso, chiedendo genericamente l'istante una verifica della regolarità della documentazione prodotta.

Tanto premesso il Tribunale, ai sensi dell'art. 43, comma 9, dello Statuto Federale, in forza del quale l'impugnazione della tabella voti e candidature deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione, sul sito internet federale, della lista dei candidati, esamina il contenuto dei due ricorsi congiuntamente (provvedendo a riunirli nel merito) e ne valuta positivamente la tempestività, in ordine all'ultimo ricorso depositato il 14 ottobre 2020. I controinteressati, all'uopo formalmente notiziati, non hanno reso osservazioni.

Ai sensi dell'art. 43 comma 8 dello Statuto Federale, *“le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto, devono essere inviate alla Segreteria Federale entro quaranta giorni precedenti l'Assemblea Nazionale, quest'ultima (ad oggi) fissata al giorno 7 novembre 2020. Le presentazioni delle candidature della Sig.ra Nicoletta MARINOSCI e del Sig. Carlo MOLFETTA sono avvenute entro il termine del 28 settembre 2020. Ciascuna è formalmente sostenuta da un numero di società sportive superiore alle 20 minime richieste dall'art. 43 comma 6 lett. b) dello Statuto Federale, nonchè da più di cinque comitati regionali. Infatti, il formale sostegno per la Sig.ra Nicoletta MARINOSCI proviene da 8 (otto) regioni, mentre gli appoggi per il Sig. Carlo MOLFETTA provengono da 7 (sette)*

regioni. Pertanto, le candidature dei Sig.ra Nicoletta MARINOSCI e del sig. Carlo MOLFETTA sono legittime.

Sull base dell'art 2 lett. a) del Regolamento CONI, *l'elenco definitivo delle candidature, ai sensi dell'art. 6.1.6. dei Principi, deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.* La Segreteria Federale pubblicava un prima lista il 6 ottobre 2020 e, nel rispetto del termine di cui sopra, pubblicava un' altra lista, chiamata definitiva, l'ultimo giorno utile, prima della scadenza, del 7 ottobre 2020. La pubblicazione del 6 ottobre 2020 non ha alcun effetto preclusivo per altre pubblicazioni, purchè avvengano entro il termine di scadenza. Sarà considerato sempre l'ultimo deposito come quello definitivo. Deve, dunque, riconoscersi efficacia definitiva alla lista delle candidature depositata l'ultimo giorno utile del 7 ottobre 2020. Conseguentemente, il ricorso che ha dato origine al presente procedimento deve identificarsi in quello depositato il giorno 14 ottobre 2020, che supera il precedente del 9 ottobre 2020, il quale, tra l'altro, sarebbe stato tacciato di una dichiarazione di inammissibilità, in assenza della notifica ai controinteressati, in palese violazione dell'art. 2 lett. d) del Regolamento CONI, che prevede, in caso di impugnazione di un candidato ammesso avverso la candidatura di altri candidati, la notifica ai controinteressati, nel medesimo termine.

In merito alle allegazioni, di parte ricorrente, dei post Facebook, questi costituiscono legittimo esercizio del diritto alla libertà di espressione e manifestazione del pensiero in rete, ex art. 21 Cost., fintantochè non vengono a ledere il decoro e l'onore altrui. Nel solco dell'esercizio del diritto di manifestazione e libertà di pensiero, i post facebook, per loro natura pubblici, rappresentano la formazione progressiva di quella che sarà una decisione definitiva, che troverà la propria compiutezza, definitività e ufficialità solo con la pubblicazione della lista definitiva delle candidature sul sito ufficiale della FITA.

Da ultimo, giova osservare che la presentazione delle candidature (censurate in questa sede di impugnazione) si caratterizza come operazione a legittimo completamento progressivo.

La lista delle candidature pubblicata il 6 ottobre era, in realtà, viziata dalla mancata sottoscrizione del Segretario Nazionale (vizio in realtà di per sé, sulla base dell'attestata giurisprudenza, non motivo di nullità delle candidature). La

successiva lista in data 7 ottobre, invece ritualmente sottoscritta, entro i termini previsti, vale, fra l'altro, a sanare qualsiasi vizio inerente alla precedente pubblicazione

P.Q.M.

Il Tribunale Federale respinge il ricorso e conferma la legittimità delle presentazioni delle candidature dell Sig.ra MARINOSCI Nicoletta e del Sig. MOLFETTA Carlo, dichiara come definitiva la lista delle candidature, per l'assemblea Nazionale indetta il giorno 7 novembre 2020, quella pubblicata il 7 ottobre 2020. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2020

Il Presidente

Avv. Mauro Gigli

Consigliere

Dott. Marco Valerio Pozzato

Consigliere Relatore

Avv. Clotilde Pichierri